



BANDO DI GARA

RICHIESTA DI OFFERTA DA ATTIVARE SU PIATTAFORMA MEPA, per la Fornitura e posa in opera, comprese le opere propedeutiche e necessarie, di n. 2 campi da paddle del Centro di Servizi sportivi di Sapienza “SapienzaSport” – Impianto Tor di Quinto, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo

CIG 8146556EAB

CUP B89E19001600001

PREMESSE

Con determina a contrarre n.197/2019 prot. N. 0000893 del 18/12/2019, questa Amministrazione intende procedere, alla Richiesta di Offerta (RdO) da attivare su piattaforma MEPA, per l'affidamento della Fornitura e posa in opera, comprese le opere propedeutiche e necessarie, di n. 2 campi da paddle del Centro di Servizi sportivi di Sapienza “SapienzaSport” – Impianto Tor di Quinto, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

Il luogo della fornitura è in Roma: impianto di via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c..

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile Amministrativo Delegato del Centro di Servizi Sportivi “SapienzaSport”, dr.ssa Loredana Fani (loredana.fani@uniroma1.it)

1. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto della Fornitura e posa in opera, comprese le opere propedeutiche e necessarie, di n. 2 campi da paddle del Centro di Servizi sportivi di Sapienza “SapienzaSport” – Impianto Tor di Quinto.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è pari ad € **54.880/00** € (cinquantaquattromilaottocentottanta/00), al netto di Iva e/o di altre imposte



e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze **non soggetto a ribasso**, è pari a € 1.120,00 € (millecentoventi/00), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi,

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di SapienzaSport.

3. DURATA DELL'APPALTO

La fornitura dovrà essere ultimata entro e non oltre 60 gg naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara (il presente documento);
2. Capitolato speciale d'appalto;
3. DUVRI;
4. N. 1 Planimetrie;
5. Documento di gara unico europeo (DGUE), come da schema allegato;
6. Patto di integrità
7. Codice etico di Ateneo, non materialmente allegato ma disponibile al sito: <https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-etico-di-ateneo>

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma MEPA

5. PIATTAFORMA DI GARA

La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica sulla piattaforma MEPA attraverso una Richiesta di Offerta (RdO).

6. CHIARIMENTI



È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma MEPA, nella pagina relativa alle Comunicazioni dei Fornitori, della RdO.

I chiarimenti devono essere formulati almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma MEPA sezione comunicati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma MEPA.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di candidati o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di candidati, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al candidato che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerte, per la medesima gara, in forma singola o associata.



I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

10 AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

11 Cauzioni e Garanzia richieste

11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo pari ad **€ 1.120,00 (millecentoventi/00)**.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con le modalità che



saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. in contanti, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 000105031949, intestato a - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - SOTTOCONTO Centro di Servizi Sportivi della Sapienza "SapienzaSport" - presso Unicredit - Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, IBAN: IT 04 M 02008 05227 000105031949 - Causale: RDO PADDLE- CAUZIONE PROVVISORIA;
- c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf>

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

11.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:



- 11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice;
- 11.3.2 recare l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 11.3.3 riportare l'autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

OPPURE

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 11.3.4 essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 11.3.5 avere **validità per almeno 180 gg.** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 11.3.6 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- 11.3.7 prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.

11.4 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, previo pagamento alla stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo **7.6.** del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

11.5 In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

11.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.

11.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 18 del Capitolato speciale.

11.8 L'importo della cauzione provvisoria, del suo eventuale rinnovo e della cauzione definitiva è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dichiara e documenta il possesso dei relativi requisiti.

11.9 Si precisa che:

a. in caso di GEIE o di partecipazione in RTI orizzontale o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazioni di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia **solo se tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario



o che aderiscono al GEIE o al contratto di rete siano in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice;

in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire garanzia "definitiva", così come previsto e descritta dall'art. 103 del Codice.

12 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA RdO

Gli operatori economici potranno partecipare alla RdO esclusivamente attraverso la piattaforma MEPA, sulla quale verranno gestite tutte le fasi di gara, fino all'aggiudicazione definitiva.

IL SOPRALLUOGO DELL'AREA OGGETTO DELLA FORNITURA E' OBBLIGATORIO E IN ASSENZA DI ESSO NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE OFFERTE.

IL SOPRALLUOGO E' FISSATO IL GIORNO 30/12/2019 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30 presso l'Impianto di Tor di Quinto sito in via delle Fornaci di Tor di Quinto s.n.c 00191 ROMA

DEL SOPRALLUOGO VERRA' RILASCIATA APPOSITA CERTIFICAZIONE

Il termine ultimo per la partecipazione alla RdO è fissato alle ore 18.00 del giorno 08/01/2020.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE, ed ogni altra documentazione devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore.

La documentazione, ove richiesto, dovrà essere prodotta nei modi previsti dal D.lgs. 82/2005.



13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE se, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di impegno dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della RdO;
- la mancata presentazione di dichiarazioni, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori



precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del candidato dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il candidato compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. ii., messo a disposizione dalla stazione appaltante quale allegato al presente disciplinare e scaricabile dalla piattaforma MEPA, all'interno della relativa scheda dedicata alla procedura, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il candidato indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il candidato, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al **punto 16.3.1** del presente avviso pubblico esplorativo;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non manifestare l'interesse a partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale firmato digitalmente dalle parti o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del



candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 9** del presente avviso pubblico esplorativo (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando e/o compilando le relative sezioni.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso esplorativo.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.



15. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

i. Dichiarazioni integrative

Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 2, del Codice;

In caso di estinzione integrale del debito tributario o previdenziale

2. dichiara che l'estinzione del debito tributario o previdenziale si è perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (art. 80, comma 4, sesto periodo, del Codice);
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
4. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ / ovvero gli estremi del decreto di ammissione al concordato, rilasciato dal Tribunale di _____ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Giudice delegato di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Tra il deposito della domanda di concordato "in bianco" (art. 161, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ed il deposito del decreto di ammissione al concordato



7. Indica l'Impresa ausiliaria e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato

8. Indica gli estremi del decreto di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di _____ e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Giudice delegato di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di impresa individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 11**;

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai **nn. da 1 a 11**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai **nn. da 1 a 11**;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai **nn. 1, 2 e 3** (integrazioni al DGUE); **n. 4** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 8** (privacy) e, ove pertinenti, **nn. 9, 10 e 11** (concordato preventivo/concordato "in bianco").



La rete di cui al **punto 8**, lett. a), b) e c) del presente avviso pubblico esplorativo si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai **nn. 1, 2, e 3** (integrazioni al DGUE); **n. 4** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (operatori non residenti); **n. 8** (privacy) e, ove pertinenti, **nn. 9, 10 e 11** (concordato preventivo/concordato "in bianco").

Le suddette dichiarazioni, **di cui ai punti da 1 a 11**, potranno essere rese sotto forma di allegati all'offerta, preferibilmente secondo i modelli allegati al presente avviso pubblico esplorativo, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore dell'offerta.

ii. Documentazione a corredo

Il candidato allega:

9. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

iii. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 16.1**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 16.3.3** potranno essere rese sotto forma di allegati all'offerta.



16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara verranno realizzate, tramite la piattaforma MEPA

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Si procederà all'espletamento della succitata procedura negoziata anche in presenza di una sola offerta.

L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

18. REGOLARE ESECUZIONE

Al termine della durata del contratto verrà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, entro tre mesi.

Con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà corrisposto all'Appaltatore l'eventuale credito residuo.

19. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando, a determinare il danno, abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione



dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

20. ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e precisazioni: la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione, l'installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori; l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione, la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e degli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori; la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'approntamento del cantiere, le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori e il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi; il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori, l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché a fornire, se richiesto, alle figure professionali preposte alla vigilanza e controllo nell'esecuzione dell'opera pubblica (RUP, DL, Responsabile della Sicurezza, etc) ogni certificazione e documentazione prevista in materia delle norme stesse.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni dei guasti alle apparecchiature e macchinari, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni,



sicurezza delle macchine e dei componenti, certificazioni CE e marchiatura CE.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

22. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell'intera opera e, comunque, siano contenute entro il 30% dei lavori di ciascuna categoria, è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'appaltatore provveda:

- ad indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo ;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione ;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art.2359 del c.c., con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- ad individuare quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali



non sussiste alcuno dei divieti di cui all'art.10 della legge 10 maggio 1965 n.575 ;

- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate ;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori ;
- a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dal comma 3, n.3 dell'art.18 della legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- a garantire che il subappaltatore non subappalti a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali che verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art.18, comma 3, n.5, della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

23. ULTERIORI INFORMAZIONI

La Richiesta di Offerta verrà pubblicata su piattaforma MEPA per 19 giorni.



24. PENALI

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione si applicherà una penale pari a € 100.

L'Università potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'Amministrazione si riserva la possibilità, per la somma da trattenere, di richiedere all'appaltatore l'emissione di una nota di credito, pari all'importo di tutte le penali, oppure decurtare, del valore delle penali stesse, gli importi netti sulla fattura di pagamento.

Qualora l'appaltatore accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo presunto del contratto, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del contratto.

L'applicazione delle penali non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

25. MODALITÀ DI PAGAMENTO E RITENUTE A GARANZIA

I pagamenti avverranno dopo l'ultimazione della prestazione mediante la presentazione della relativa fattura sulla scorta di un rendiconto riepilogativo e di rendiconti mensili che l'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. di tutte le attività svolte, che controllerà la corrispondenza tra le attività rendicontate e le attività effettivamente eseguite.

Dopo aver controllato il rendiconto la D.L. autorizzerà l'appaltatore all'emissione della fattura. L'esame e l'approvazione del rendiconto avverrà entro 10 giorni dalla presentazione. Entro tale periodo potranno essere richieste all'appaltatore documentazioni aggiuntive, modifiche, integrazioni del rendiconto. Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di 10



giorni dalla presentazione della documentazione/modifica/integrazione richiesta.

26. DOMICILIO

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata all'indirizzo della sede dell'appaltatore. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal direttore dei lavori si considererà fatta all'appaltatore.

27. SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto cartello di cantiere, sono a totale carico dell'appaltatore.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente avviso pubblico esplorativo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Loredana Fani